

ACCERTAMENTO

I termini per l'accertamento

di **Federica Furlani**

Gli avvisi di accertamento, con riferimento alle imposte sui redditi, all'Irap e all'Iva, devono essere notificati ai contribuenti, a pena di decadenza, entro **specifici termini** previsti dagli [articoli 43 D.P.R. 600/1973](#) e [57 D.P.R. 633/1972](#).

Tali termini sono strettamente correlati all'anno di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta oggetto di accertamento o all'eventuale sua mancata presentazione.

Si ricorda che la **Legge di Bilancio per il 2016 (L. 208/2015)** ha modificato i termini di accertamento relativi ai periodi d'imposta dal 2016 in avanti.

Di conseguenza, fino ai **periodi d'imposta precedenti a quelli in corso al 31.12.2016**, continuano ad operare i vecchi termini che sono fissati:

- al 31 dicembre del **quarto anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione;
- al 31 dicembre del **quinto anno successivo** a quello in cui la dichiarazione (omessa) avrebbe dovuto essere presentata.

Di conseguenza, **entro il 31 dicembre 2019 dovranno essere notificati**, a pena di decadenza, **gli avvisi di accertamento relativi**:

- **all'anno d'imposta 2014**, in caso di **presentazione** nel corso del 2015 della dichiarazione Irpef/Ires/Irap/ Iva 2015;
- **all'anno di imposta 2013**, in caso di dichiarazione Irpef/Ires/Irap/ Iva **omessa**.

Con riferimento, invece, al **periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 e a quelli successivi**, i nuovi termini decadenziali sono fissati:

- al 31 dicembre del **quinto anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione;
- al 31 dicembre del **settimo anno successivo** a quello in cui la dichiarazione (omessa) avrebbe dovuto essere presentata.

Di conseguenza, un avviso di accertamento per il periodo d'imposta **2016** dovrà essere notificato entro il **31.12.2022** se la relativa **dichiarazione è stata presentata**; nel caso di

dichiarazione omessa entro il **31.12.2024**.

È bene notare che in caso di **dichiarazione integrativa** ([articolo 2 D.P.R. 322/1998](#)), i termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi/Irap/Iva decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, anche se solo **limitatamente agli elementi oggetto della rettifica**.

Accanto alla regola generale sopra esposta, vi sono una serie di disposizioni che modificano i **termini di decadenza**.

In particolare, è previsto un **regime premiale** per i soggetti:

- **congrui, anche per effetto dell'adeguamento, e coerenti rispetto gli studi di settore** e che hanno regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore stessi, indicando fedelmente tutti i dati previsti, e che rientrano nelle categorie di contribuenti individuate annualmente da apposito provvedimento direttoriale. **In tal caso, i termini per l'accertamento imposte sui redditi/Irap/Iva sono ridotti di un anno.** Di conseguenza, i contribuenti individuati con il [provvedimento Agenzia delle Entrate del 9.06.2015 n. 78324](#), congrui e coerenti per il periodo di imposta 2014, hanno visto fissato il termine di decadenza del citato periodo d'imposta al 31.12.2018.
- **che, a decorrere dal 2018, abbiano raggiunto un livello di affidabilità fiscale (Isa) pari a 8** e abbiano compilato in maniera fedele il relativo modello Isa. Anche in tal caso i **termini per l'accertamento imposte sui redditi/Irap/Iva sono ridotti di un anno.**

Inoltre, fino alle dichiarazioni relative all'anno 2015 presentate nel 2016, i **termini di decadenza sono raddoppiati** nel caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia per un **reato fiscale** rientrante nel **D.Lgs. 74/2000** (es. falsa fatturazione).

Termini raddoppiati anche nel caso di **violazioni relative alla compilazione del quadro RW** della dichiarazione dei redditi, per attività detenute all'estero in paradisi fiscali (Paesi *black list*).

Da ultimo è bene evidenziare che, ai fini del rispetto del termine decadenziale, la notifica si perfeziona, per il notificante, al **momento della consegna dell'atto all'agente notificatore**. Di conseguenza se, con riferimento al periodo di imposta 2014, un contribuente riceve l'avviso di accertamento il 7 gennaio 2020, si deve ritenere valido e consegnato nei termini se l'Agenzia ha consegnato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale il provvedimento entro il 31 dicembre 2019.

Seminario di mezza giornata

I CONTROLLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE NEI CONFRONTI DELLE PMI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)